

CAMERA DEI DEPUTATI

II Commissione (Giustizia)

20 aprile 2010

**Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
(C. 1090 Vietti).**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 2. Contento.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I partiti politici e le organizzazioni sindacali non rientrano nell'ambito dell'oggetto della delega e del potere delegato al Governo ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

1. 1. Palomba.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 4. Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***2. 3.** Zeller, Brugger.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

***2. 5.** Contento.

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: operando, ove necessario, il coordinamento con la disciplina dell'insolvenza;

2. 1. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e delle fondazioni sottoposte a direzione e coordinamento di altre fondazioni.

2. 2. Il Relatore.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 5. Contento.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i principi, inserire le seguenti: e le competenze.

3. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Resta in ogni modo salva l'attribuzione di competenze per la gestione dei registri di cui al presente comma alle Regioni e Province autonome.

3. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: controllo notarile in sede di costituzione nonché in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo, con le seguenti: controllo puramente formale all'atto dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e la registrazione dell'atto di costituzione o di fondazione presso l'Agenzia delle Entrate.

3. 4. Zeller, Brugger.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 15. Contento.

Sopprimere il comma 2.

4. 16. Contento.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

4. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

4. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

4. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

4. 9. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: nonché di una sanzione amministrativa per gli amministratori che si siano resi inadempienti.

4. 1. Il Relatore.

Al comma 3 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere le norme inderogabili che disciplinano l'esclusione degli associati.

4. 2. Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

4. 10. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 4.

4. 18. Contento.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

4. 11. Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

4. 12. Zeller, Brugger.

Al comma 4 , lettera b) dopo le parole: al tribunale, aggiungere le seguenti: o all'Autorità di vigilanza.

4. 5. Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4. 13. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 6.

4. 17. Contento.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

4. 14. Zeller, Brugger.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 1.** Zeller, Brugger.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.

5. 3. Contento.

Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis. - (Fondazioni) - 1. Per quanto concerne le fondazioni, la riforma è ispirata ai seguenti principi direttivi:

a) determinare il carattere identificativo delle fondazioni nella destinazione di un patrimonio ad uno scopo lecito;

b) distinguere tra le fondazioni che realizzano finalità meramente private e le fondazioni che mirano a realizzare fini di interesse collettivo o riferibile alla generalità;

c) prevedere che la denominazione fondazione possa essere assunta solo dalle persone giuridiche che siano state riconosciute come fondazioni e non da altri enti.

2. Prevedere che sono fondazioni che realizzano finalità meramente private quelle che perseguono uno scopo riferibile ad una cerchia predefinita e chiusa di persone e che non sollecitano, né ricevono oblazioni o donazioni dal pubblico.

Nella disciplina delle fondazioni che realizzano finalità meramente private, la riforma è diretta a:

- a) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, all'amministrazione e alla rappresentanza, ai procedimenti decisionali, ai diritti dei beneficiari e agli strumenti di tutela degli interessi coinvolti;
- b) qualora la fondazione persegua lo scopo di amministrare un patrimonio a favore di soggetti deboli, incapaci di curare i propri interessi, prevedere una deroga all'esercizio dell'azione di riduzione nel caso in cui il beneficiario sia predeterminato in maniera definitiva e le rendite siano individuate e destinate al suo mantenimento;
- c) prevedere la possibilità e i limiti dell'ingerenza del fondatore o di un soggetto da lui designato nella vita della fondazione, ivi compresa la possibilità di revocare la fondazione anche dopo che sia intervenuto il riconoscimento, provocandone la liquidazione o la trasformazione;
- d) prevedere che solo alla fondazione privata si applichi la disciplina della trasformazione eterogenea prevista dall'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. Per quanto concerne le fondazioni che mirano a realizzare fini di interesse collettivo o riferibile alla generalità, la riforma è diretta a prevedere nome che assicurino:

- a) la stabilità e la continuità nel perseguire lo scopo sociale;
- b) la consistenza del patrimonio destinato a realizzare uno scopo, fissato in un ammontare comunque non inferiore ad un milione di euro;
- c) la possibilità di realizzare modifiche statutarie solo accessorie e strumentali, nei limiti in cui ciò sia funzionale ad una migliore e più razionale realizzazione dello scopo;
- d) un regime dell'estinzione e della trasformazione omogenea comunque idoneo ad assicurare la destinazione del patrimonio allo scopo fondazione.

3. Per quanto concerne l'amministrazione delle fondazioni che mirano a realizzare fini di interesse collettivo o riferibile alla generalità, la riforma è diretta a:

a. individuare quali competenze esclusive degli amministratori:

- i. la gestione dell'attività sociale;
- ii. la predisposizione del progetto di bilancio;
- iii. l'amministrazione e la destinazione dei fondi agli scopi annunciati;
- iv. la gestione dell'attività d'impresa, ove esercitata.

b. prevedere:

- i. particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica di amministratore;
- ii. limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, ovvero criteri di turnazione tra gli stessi;
- iii. che almeno un terzo degli amministratori sia scelto in ragione degli interessi coinvolti dallo scopo della fondazione.

c. la costituzione di un comitato interno di controllo sulla gestione ovvero di un organo autonomo incaricato del controllo contabile e sull'amministrazione;

d. l'obbligo di redigere un rendiconto economico, conformemente ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, da depositarsi annualmente presso il registro delle persone giuridiche, in cui sia tra l'altro evidenziato l'ammontare delle retribuzioni corrisposte agli amministratori che prestano il proprio lavoro in favore della fondazione;

e. prevedere la denuncia di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori all'Autorità di controllo ovvero, fino a quando l'Autorità di controllo non è istituita, la denuncia al tribunale da parte dei componenti dell'organo di controllo.

4. Prevedere per le fondazioni che hanno un attivo dello stato patrimoniale superiore a dieci milioni di euro la costituzione di un organo di indirizzo, composto per almeno un terzo dei componenti da soggetti professionalmente competenti e rappresentativi degli interessi coinvolti nell'attività della fondazione. L'organo di indirizzo, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in materia di approvazione dei rendiconti, delle modifiche statutarie e dei regolamenti, di fusione e scissione.

5. Per quanto concerne la posizione dei beneficiari nelle fondazioni che mirano a realizzare fini di interesse collettivo o riferibile alla generalità la riforma è diretta a prevedere nome che assicurino:

1. che lo statuto preveda idonei e precisi obblighi di trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari;

2. che i beneficiari possano sollecitare all'organo interno di controllo una verifica degli adempimenti della fondazione;

3. che quanti rientrano tra i potenziali beneficiari, identificati dalle regole statutarie, possano denunciare all'Autorità di controllo ovvero, fino a quando l'Autorità di controllo non è istituita, al tribunale la sussistenza di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori.

Art. 5-ter - (Destinazione di beni senza attribuzione della personalità giuridica). - 1. La riforma è diretta a disciplinare il regime dei beni donati o lasciati ad una persona giuridica con destinazione particolare ad uno scopo diverso da quello dell'ente, prevedendo in particolare:

a) le condizioni, i limiti e le modalità di rendicontazione;

b) adeguate forme di pubblicità;

c) che nella corrispondenza i beni lasciati o donati con una destinazione particolare siano indicati come fondazione dipendente;

d) il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni;

e) la disciplina in caso di insolvenza o di scioglimento della persona giuridica, prevedendo che il patrimonio sia devoluto, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

2. La riforma è diretta a disciplinare il regime delle obbligazioni raccolte tra il pubblico ovvero dei beni donati o lasciati ad un'associazione non riconosciuta per uno scopo diverso da quello proprio dell'ente, prevedendo in particolare:

a) le condizioni, i limiti e le modalità di rendicontazione;

b) adeguate forme di pubblicità nel rendiconto economico e nella corrispondenza;

c) la responsabilità solidale di quanti amministrano i fondi per la destinazione degli stessi allo scopo annunciato;

d) la responsabilità sussidiaria di quanti agiscono in nome e per conto dell'associazione per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni;

e) la disciplina in caso di insolvenza o di scioglimento dell'associazione non riconosciuta, prevedendo che detti fondi siano devoluti, con lo stesso onere, a persone giuridiche che hanno fini analoghi.

5. 01. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 3. Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6. 1. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.

6. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - (Autorità di controllo). - 1. Il Governo è delegato ad istituire una Autorità indipendente di controllo sulle associazioni e fondazioni di diritto privato.

2. L'Autorità di controllo esercita il proprio controllo sulle associazioni e sulle fondazioni che hanno un attivo dello stato patrimoniale superiore a dieci milioni di euro. Tali enti devono necessariamente essere assoggettati alla revisione contabile secondo i criteri fissati dalla medesima Autorità.

3. L'Autorità:

a) vigila sull'osservanza della legge e degli statuti sugli equilibri patrimoniali e sull'effettiva realizzazione degli interessi dei beneficiari;

b) vigila sul perseguimento dello scopo statutario;

c) vigila sulla conservazione del patrimonio;

d) esercita l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministrati;

e) vigila sulla trasparenza e sulla correttezza dell'attività di erogazione;

f) riceve dagli interessati le denunce di irregolarità nello svolgimento delle attività erogative delle fondazioni e decide su di esse nell'esercizio dei poteri di controllo stabiliti dalla legge.

L'Autorità di vigilanza può chiedere in qualunque momento informazioni agli enti sottoposti al controllo e del pari può disporre ispezioni o chiedere l'esibizione di documenti.

Qualora siano accertate gravi irregolarità ai sensi del comma precedente, l'Autorità può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario.

6. 01. Il Relatore.